



CITTÀ DI POTENZA

ORDINANZA N. 43/2018

SAN GERARDO 2018: DIVIETO VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE PER ASPORTO

IL SINDACO

PREMESSO

che, tra il 26 ed il 30 maggio pp.vv. si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Gerardo Patrono di Potenza ed in particolare la storica "Parata Dei Turchi" del 29 maggio;

CONSIDERATO

che la maggior parte delle manifestazioni in occasione della predetta festività si svolgeranno nel Centro Storico cittadino;

RILEVATO

- che l'area del Centro Storico cittadino è delimitata dalle seguenti piazze e strade: Piazza Vittorio Emanuele II, Corso XVIII Agosto 1860, Via Beato Bonaventura, Via Vescovado, Via Due Torri, Via XX Settembre, Via F.lli Cairoli, Via Alianelli, Piazza Mario Pagano, Via A. Rosica, Via IV Novembre, Via G. Mazzini, Corso Umberto;

- che le zone ricadenti nel percorso della tradizionale della "Parata dei Turchi" sono: Stadio Viviani-Viale Marconi-Via Verdi-Viale Dante-Via Vaccaro -Piazza XVIII Agosto- Corso Umberto I- Via Portasalza-Via Pretoria-Piazza Matteotti- Via Pretoria sino altezza Uffici INPS-Via Scafarelli-Largo Duomo;

CONSIDERATO

che il grande afflusso di visitatori e di cittadini, previsto in Centro Storico e lungo il percorso della Parata, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra risulta essere sempre amplificata dall'eccessivo consumo di bevande alcoliche e dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

RITENUTO

opportuno, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei cittadini e dei visitatori e la stessa riuscita delle Manifestazioni in onore del Santo Patrono, disporre, con il presente provvedimento, il divieto, nel Centro Storico cittadino, in viale Dante e Piazza Verdi, interessate dal programma delle Manifestazioni, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi per il solo 29 maggio, di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dal 26 maggio al 30 maggio 2018, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17,00 e le ore 6,00 del giorno successivo;

RITENUTO

opportuno disporre il divieto di cui sopra per gli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area pubblica o privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, per i titolari di distributori automatici di bevande, nonché per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea in città;

RITENUTO

opportuno, altresì, disporre, per lo stesso periodo sopra indicato, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in contenitori di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica;

VISTI:

la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii;

l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il comma 4 che dispone che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

1. nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, in viale Dante e Piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, per il solo 29 maggio 2018, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dal 26 al 30 maggio 2018, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17,00 e le ore 6,00 del giorno successivo;

2. il divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonché per gli operatori, anche non professionali, che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea in città;

3. il divieto di cui sopra non si applica per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente;

4. agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica è fatto obbligo, dal 26 al 30 maggio 2018, senza limitazione di fascia oraria, di somministrare bevande (alcoliche e non) in contenitori monouso, in cartone o plastica e di predisporre idonei raccoglitori di rifiuti, adeguati alle necessità, per numero e per capienza, affinché i medesimi rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente;

5. nel territorio del Centro Storico cittadino, in viale Dante e Piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi per il solo 29 maggio, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica dal 26 al 30 maggio 2018, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17,00 e le ore 6,00 del giorno successivo;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza.

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, 21 maggio 2018

IL SINDACO
DARIO DE LUCA
